



## ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)

☐ 0184293201

☐ [www.icvalnervia.edu.it](http://www.icvalnervia.edu.it)

☐ [IMIC80200R@istruzione.it](mailto:IMIC80200R@istruzione.it)

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it

C.F.: 90057210081

### CIRCOLARE N. 4

Camporosso, li 19 settembre 2023

I.C. DELLA VAL NERVIA  
Prot. 0005847 del 19/09/2023  
VII-7 (Uscita)

Al personale docente e A.T.A.  
dell'I. C. della Val Nervia  
Al sito

#### Oggetto: Circolare sulle assenze del personale docente ed ATA anno scolastico 2023/2024.

Con la presente circolare si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze. Si sottolinea che, qualsiasi sia la tipologia, il dovere del personale è quello di comunicare tempestivamente l'assenza sia all'ufficio di segreteria che alla sede di servizio in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione e garantire all'utenza l'espletamento del servizio.

I contatti da utilizzare per effettuare le comunicazioni sono **esclusivamente** i seguenti:

Numero di telefono segreteria: **0184 293201**

Email: **IMIC80200R@ISTRUZIONE.IT**

#### Modalità di comunicazione dell'assenza

La comunicazione dell'assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, **telefonicamente o a mezzo e-mail** all'ufficio di segreteria, tempestivamente e comunque dalle **ore 07:30 alle ore 08:00 del giorno in cui si verifica**.

#### Certificazione medica

Le assenze del personale della scuola devono essere giustificate tramite certificato medico telematico, pertanto, bisognerà indicare il numero di protocollo nella richiesta effettuata su argo scuolanext. Il dipendente ha invece l'obbligo di inviare la certificazione cartacea di malattia soltanto in queste situazioni:

- l'assenza è certificata da strutture di pronto soccorso non ancora abilitate o da medici non convenzionati con il SSN.
- Il medico è impossibilitato all'invio telematico.

#### Visita medico-fiscale

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente.

La visita può essere disposta anche su iniziativa dell'INPS.



## ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)

☐ 0184293201

☐ [www.icvalnervia.edu.it](http://www.icvalnervia.edu.it)

☐ [IMIC80200R@istruzione.it](mailto:IMIC80200R@istruzione.it)

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it

C.F.: 90057210081

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Fasce orarie di reperibilità.**

Gli orari per lo svolgimento delle visite fiscali sono i seguenti:

- Dalle 9 alle 13
- Dalle 15 alle 18

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

### **Variazione dell'indirizzo di reperibilità**

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

Nel caso in cui intervenga un mutamento di domicilio durante il corso della malattia, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione all'amministrazione.

### **Mancata effettuazione della visita fiscale**

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, ne darà comunicazione al datore di lavoro e si atterrà alle indicazioni fornite dal medico fiscale.

### **Assenza ingiustificata alla visita fiscale.**

La violazione dell'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite medico ispettive, senza giustificato motivo, verrà, in aggiunta alle decurtazioni economiche previste, valutata dal punto di vista disciplinare.

### **Rientro anticipato al lavoro**

Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Francesco LETTIERI**

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93